

COMUNE DI CHITIGNANO

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A BIOMASSE O BIOGAS.

Art. 1

Criteria di insediamento

1) Gli impianti a biomasse o biogas debbono avere potenza termica inferiore a 0,5 MWt, così come previsto dalla L.R. 39/2005, e debbono operare (nel caso di produzione di energia elettrica) esclusivamente in assetto cogenerativo ai sensi della Deliberazione n. 42/2002 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Per "impianti operanti in assetto cogenerativo", si intendono gli impianti per la produzione combinata di energia meccanica, solitamente trasformata in energia elettrica (corrente elettrica), e di calore utilizzabile per riscaldamento e/o processi produttivi-industriali (da D.Lgs. 8 febbraio 2007 n. 20). La percentuale del calore utilizzato per riscaldamento e/o processi produttivi/industriali non deve essere inferiore al 60% di quello prodotto annualmente dall'impianto. In altre parole non è consentita l'installazione ed esercizio di impianti che comportino una percentuale superiore al 40% di calore generato ma non riutilizzato.

2. Gli impianti di potenza superiore a 500 kWt o 150kW elettrici non sono comunque consentiti. Gli impianti di potenza inferiore a 100 kWt o 33kWe sono consentiti all'interno del centro abitato. La somma totale di potenza massima installabile nel territorio comunale è di 2 MWt o 600 kW elettrici. Tra di loro gli impianti devono essere distanti almeno 250 m (50 m è la distanza minima tra impianti inferiori a 100kWt o 33kWe).

3. Per ogni tipologia di impianto, fermo restando quanto al punto 1) precedente, dovranno essere osservate le indicazioni riportate ai paragrafi 2, 3 e 4 del Piano Ambientale Energetico Regionale P.A.E.R. (regione Toscana - Ottobre 2012), inerenti alle aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse. Detto piano è stato formulato secondo le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 Settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.

4. Gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse o biogas sono realizzabili all'interno delle aree individuate in apposita planimetria del territorio comunale, così come definite nel Regolamento Urbanistico vigente da approvare con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

5. Per ogni tipologia di impianto il proponente deve presentare una dettagliata valutazione delle emissioni in atmosfera di polveri fini e ultrafini (PM 10, PTS (polveri totali sospese), PM 2.5), delle emissioni odorigene e di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico. Tali emissioni devono risultare inferiori ai valori massimi di quelli previsti per legge e comunque dimostrata la non nocività della lavorazione.

6. Gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse devono essere alimentati da materie prime reperite in filiera corta interamente certificata.

È vietato l'utilizzo di qualsivoglia materiale derivante da rifiuti (urbani e non) o da attività di depurazione.

7. Per ogni tipologia di impianto devono altresì essere precisati:...

a) il piano di approvvigionamento:

documento, predisposto dal proponente dell'impianto, contenente almeno le seguenti informazioni:

- disponibilità in loco e modalità di approvvigionamento della biomassa, con indicazione dei bacini interessati. In tale fase devono essere valutati i costi, i consumi e le emissioni legati al trasporto del combustibile;

- presenza di eventuali habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna, secondo la direttiva 92/43/CE, all'interno dei bacini di approvvigionamento interessati;

- potere calorifico della biomassa impiegata e contenuto in acqua (%);

- indicazione di coltivazione in proprio o acquisto c/o coltivazioni dedicate, ettari di superficie necessari nel caso di utilizzo di boschi o di coltivazioni ad hoc (biofuel, SRF ecc.);

- indicazione, nel caso di utilizzo di biomassa da coltivazione ad hoc, dell'eventuale ricorso a pratiche irrigue, rimanendo inteso che il ricorso all'irrigazione di colture finalizzate alla produzione di biomassa a

fini energetici è una pratica da valutare specificamente, anche ricorrendo ad eventuali penalizzazioni nella valutazione degli impianti proposti;

- valutazione delle potenziali interazioni tra le colture energetiche con le specifiche colture praticate nel bacino ottimale di approvvigionamento dichiarate DOP, DOC ecc.

- modalità di preparazione delle biomasse (es. cippatura);

- modalità di stoccaggio ed essiccazione (nel caso di biomasse costituite da rifiuti di lavorazione agricola, i criteri dovranno essere conformi alla normativa di settore);

- copia dei contratti di approvvigionamento, coperti da garanzia fidejussoria bancaria, validi per almeno 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

b) la valutazione energetica:

analisi quantitativa relativa al bilancio energetico dell'intero ciclo dell'impianto proposto.

Tale analisi prende in esame l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete e l'energia termica utilizzata per processi esterni all'impianto come energia "attiva", da confrontare con l'energia necessaria nelle varie fasi dei cicli necessari per alimentare l'impianto composta da:

• Energia necessaria per le colture dedicate (lavorazione terreni, concimazioni, irrigazioni, raccolto, trasformazione, ecc..)

• Energia necessaria per la raccolta dei materiali residui da lavorazioni agricole e loro trasformazione

• Energia per i trasporti della biomassa.

Art. 2

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel vigente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 3

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione della delibera che lo approva nonché a seguito della esecutività della delibera della Giunta comunale che approva la planimetria di individuazione delle aree idonee alla installazione degli impianti a biomasse o biogas

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 09/04/2014.